

Procedure Operative Standard (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

applicabili agli

HOTSPOTS ITALIANI

Le SOP per gli HOTSPOTS ITALIANI sono state redatte dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Hanno fornito preziosi contributi per la redazione del documento la Commissione Europea, Frontex, Europol, EASO, UNHCR e IOM. Le procedure indicate in questo documento vanno usate come una guida operativa per le attività organizzate all'interno degli Hotspots. In caso di discrepanze fra questo documento e la legislazione vigente, si applica quest'ultima.

A.1. Introduzione

Dovendo far fronte ad un fenomeno migratorio di proporzioni crescenti, la Commissione europea ha stabilito di considerare la gestione di flussi misti come una delle dieci priorità politiche dell'Unione ed ha elaborato una serie di iniziative concrete per affrontare le sfide connesse ad un fenomeno migratorio di così ampie proporzioni.

Il 13 maggio 2015 è stata adottata l'Agenda Europea sulla Migrazione, consistente in una serie di iniziative e misure da implementare, attraverso un ampio raggio di strumenti, con l'intento di riuscire a gestire i flussi misti in entrata nella maniera più efficace possibile. Le Decisioni adottate dal Consiglio nel mese di Settembre 2015 (decisione 1523 del 14 settembre 2015 e 1601 del 22 settembre 2015) nel quadro della richiamata Agenda europea, stabiliscono regole innovative e una serie di misure a sostegno delle attività dell'Italia e della Grecia, in quanto Paesi di primo ingresso di persone provenienti dai Paesi Terzi che eventualmente presentino domanda di protezione internazionale nelle frontiere europee.

In tale quadro, la procedura di ricollocazione delle persone bisognose di protezione internazionale (cd. "Relocation"), è stata elaborata con l'intendimento di migliorare la gestione di flussi misti in ingresso che includono anche richiedenti protezione internazionale. Questa procedura prevede che, in parziale deroga al Regolamento "Dublino III" (604/2013), i richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità, o apolidi, per le quali il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o superiore al 75%, dopo la loro identificazione ed il loro foto-segnalamento, formalizzino la richiesta di protezione internazionale attraverso la compilazione del modello C3 e quindi siano ricollocati in un Paese membro nel quale sarà esaminata la loro domanda, secondo le quote stabilite nel contesto delle due Decisioni sopra richiamate.

La procedura di ricollocazione deve essere completata entro due mesi, a far data dal momento nel quale lo Stato membro dichiara la propria disponibilità ad accettare la ricollocazione dei richiedenti asilo (articolo 5.2 della Decisione del Consiglio 1523/2015). Questo limite temporale può essere esteso eccezionalmente a 3,5 mesi, nel caso in cui si renda necessario un ulteriore lasso di tempo per l'approvazione da parte dello Stato membro o difficoltà pratiche oggettive (articolo 5.10 della Decisione del Consiglio 1523/2015).

Proprio nel quadro dell'avvio della procedura di ricollocazione, la Commissione europea ha richiesto all'Italia di elaborare una Roadmap nella quale indicare le misure per il miglioramento della capacità, della qualità e dell'efficienza del sistema italiano nelle aree dell'asilo, della prima accoglienza e dei rimpatri e misure per l'implementazione delle Decisioni. Tra le misure organizzative previste nella Roadmap italiana è inclusa la designazione di specifici Hotspots.

A.2. Cos'è un hotspot?

L'Hotspot può essere inteso in due diverse accezioni:

Strutturalmente, si tratta di un'area designata, normalmente (ma non necessariamente) in prossimità di un luogo di sbarco, nella quale, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sotto-

posti ad accertamenti medici, ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa in materia di immigrazione e asilo e quindi vengono controllate, pre-identificate, e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalate. Successivamente ricevono informazioni accurate sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. Vengono dunque avviate, nel caso abbiano richiesto protezione internazionale, alle procedure per l'attribuzione di tale status, comprese quelle di ricollocazione per gli aventi titolo che ne abbiano fatto richiesta, altrimenti verso le procedure di espulsione. Saranno adottati accorgimenti specifici per soggetti portatori di esigenze particolari per i quali sussiste un divieto di rimpatrio.

All'uscita dall'Hotspot le persone vengono avviate, nel caso di richiesta di Protezione Internazionale, verso le procedure per l'attribuzione di tale status, comprese quelle di ricollocazione, ovvero avviate verso le procedure di espulsione, ovvero verso procedure dedicate alla protezione di casi di vulnerabilità.

Dal punto di vista organizzativo, l'hotspot rappresenta un metodo di lavoro in team, all'interno del quale le autorità italiane, ovvero il personale delle Forze di Polizia, il personale sanitario e le organizzazioni internazionali e non governative lavorano a stretto contatto ed in piena cooperazione con i team europei di supporto, composti da personale incaricato da Frontex, Europol, EASO (Ufficio europeo di supporto per l'Asilo), al fine di assicurare una gestione procedimentalizzata delle attività, standardizzata e pienamente efficiente, avendo di mira l'interesse a garantire le soluzioni più sostenibili per le persone in ingresso. Altri soggetti, incluse le organizzazioni non governative, sulla base di singole autorizzazioni rilasciate dal DLCI, avranno diritto all'accesso per l'erogazione di specifici servizi, appositamente richiesti, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di polizia.

Le Agenzie europee Frontex, EASO e Europol lavorano in maniera tra loro coordinata e complementare e sono al fianco delle autorità italiane. In particolare l'ausilio di Frontex è nel campo della identificazione, registrazione e foto-segnalamento delle persone in ingresso, mentre EASO ed UNHCR forniscono ausilio alle autorità italiane nella prima identificazione delle persone vulnerabili nonché nella procedura di richiesta di protezione internazionale e di ricollocazione. Europol è invece impegnata nella attività di ricerca di informazioni di particolare rilevanza per le indagini e per la facilitazione della condivisione dei database.

All'interno dell'hotspot sono implementate operazioni consistenti in una prima attività di screening mirante alla tempestiva identificazione di persone bisognose di protezione internazionale e/o ricollocabili, persone portatrici di esigenze particolari o persone che non intendono fare domanda di protezione, attraverso procedure standardizzate. Verranno fornite informazioni sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale a tutti i cittadini di Paesi terzi e apolidi che fanno ingresso nell'Unione europea. Laddove disponibili, sarà possibile il ricorso a specifici strumenti di supporto per l'identificazione delle persone vulnerabili. Vengono anche fornite informazioni sugli obblighi delle persone in arrivo, in particolare rispetto alla loro identificazione e l'acquisizione delle impronte digitali.

L'attuazione delle descritte procedure porterà ad una prima distinzione tra le diverse categorie di persone in ingresso.

I richiedenti asilo appartenenti alle nazionalità aventi diritto alla relocation, sono informati del programma di ricollocazione da EASO e UNHCR e immediatamente incanalati in una procedura dedicata nella quale i team EASO forniscono un supporto finalizzato a garantire la ricollocazione dei richiedenti nel più breve tempo possibile. I richiedenti protezione internazionale appartenenti a nazionalità non rientranti nel programma relocation saranno incanalati nella procedura a loro dedicata. Per coloro che non hanno espresso un bisogno di protezione internazionale, Frontex ha il compito di supportare l'Italia nelle attività di rimpatrio. Europol ed Eurojust assistono l'Italia nelle indagini finalizzate al contrasto delle reti di traffico transfrontaliero e delle reti di tratta, ma anche al contrasto delle altre attività criminali gravi, della criminalità organizzata e del terrorismo.

Il presente testo contiene le procedure standard operative all'interno degli hotspot e fornisce indicazioni esemplificative relative alle attività da organizzare e alla loro sequenza.

Una disciplina specifica si applica nel caso dei minori stranieri non accompagnati così come nel caso di soggetti portatori di esigenze specifiche, come ad esempio per le vittime di traffico internazionale di esseri umani.

A.3. Hotspots operativi

A.4.1.	Lampedusa (AG)	500	operativo dal 01.10.2015
A.4.2.	Trapani (TP)	400	operativo dal 22.12.2015
A.4.3.	Pozzallo	300	operativo dal 19.01.2016
A.3.3.	Taranto	400	operativo dal 29.02.2016

A.4. Dotazioni organiche

Per realizzare le attività previste in ogni hotspot è necessaria la seguente dotazione organica di base:

- personale medico;
- team di Frontex supportato da mediatori culturali di Frontex ed un team leader per fornire supporto alle attività di pre-identificazione e di screening;
- esperti EASO per fornire informazioni sul programma di ricollocazione;
- esperto Frontex per la verifica dei documenti;
- addetti della polizia scientifica per le attività di acquisizione delle impronte digitali;
- esperti Frontex per supportare le attività di acquisizione delle impronte digitali;
- team di Frontex incaricati di svolgere l'attività di "*debriefing*", ed un team leader, con il compito di raccogliere informazioni rilevanti per le finalità dell'analisi del rischio.

Personale supplementare è posto a disposizione delle autorità italiane ai fini della organizzazione delle attività di competenza in relazione alla fase di sbarco (Squadra Mobile, Digos, ecc.). Addetti di Europol supportano le autorità locali nelle attività di contrasto all'immigrazione clandestina, nella tratta di esseri umani, nonché alla criminalità organizzata o terrorismo.

- Team UNHCR dedicato al supporto alle autorità nell'individuazione di soggetti portatori di esigenze specifiche e allo svolgimento dell'attività di informativa sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo e sul programma di ricollocamento.
- Team dell'OIM dedicato a favorire l'individuazione delle vittime di tratta e alla loro segnalazione agli enti e alle autorità competenti oltre che alla individuazione di altri soggetti portatori di esigenze specifiche e attività di informativa sul rimpatrio volontario assistito.
- Ulteriori esperti ed addetti possono essere utilizzati per rinforzare le procedure se le condizioni di operatività rendono utili tali integrazioni.

A.5. Documenti di riferimento

Per la definizione di "*Hotspot approach*" il testo di riferimento è l'Agenda europea della Migrazione di Maggio 2015, le Decisioni del Consiglio che stabiliscono misure provvisorie nel settore della protezione internazionale a vantaggio di Italia e Grecia e la relativa Roadmap redatta dal Ministero dell'Interno. Ulteriore riferimento è la Comunicazione della Commissione COM(2015) 510 del 14.10.2015, allegato 3, che contiene il report sulla situazione italiana dall'11.10.2015.

B. Procedure operative standard

B.1. Applicabilità delle procedure operative standard

Fatte salve le prerogative del Questore quale titolare della direzione, responsabilità e coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione, le presenti procedure operative standard si applicano con riferimento a tutti gli operatori chiamati a svolgere la propria attività all'interno degli *hotspots*. Ciò non preclude l'applicazione di queste procedure in situazioni diverse dagli *hotspots* formalmente identificati come possono essere, ad esempio, i luoghi di sbarco diversi dagli *hotspot* attivi. Inoltre, si ravvisa l'opportunità di considerare queste linee operative come di portata potenzialmente generale, indicativa di un possibile modello per la gestione di qualsiasi flusso misto in ingresso¹.

B.2. Accesso negli *hotspots*.

Previo autorizzazione del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e sulla base di specifici accordi, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governati-

¹ E' attualmente in fase di implementazione l'uso di *hotspot* mobili, ovvero di team che, lavorando in mobilità, garantiscano il funzionamento dell'*hotspot approach* anche in relazione a sbarchi avvenuti in porti distanti dagli *hotspot* operativi. Per il funzionamento di tali attività verranno redatte procedure operative dedicate.

ve sarà garantito l'accesso nel rispetto della legislazione italiana ed europea per i rispettivi mandati e per l'erogazione di servizi specifici.

Le organizzazioni umanitarie autorizzate forniranno supporto alle autorità italiane nella tempestiva individuazione di persone portatrici di esigenze specifiche e svolgeranno attività di informativa secondo i rispettivi mandati.

B.3. Sequenza operativa / moduli

In tutti gli hotspots deve essere garantita la seguente sequenza operativa:

- I Operazioni SAR di salvataggio ed operazioni d sbarco;*
- II Screening sanitario e tempestiva identificazione delle vulnerabilità (utilizzando anche le informazioni acquisite nelle imbarcazioni dopo le operazioni di salvataggio);*
- III Trasporto nelle sedi Hotspot, verifiche di sicurezza sulla base delle situazioni locali, consegna delle informative cartacee sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo da parte delle organizzazioni internazionali nonché sulle modalità con le quali le persone in ingresso possono manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale così come chiare indicazioni circa le Autorità competenti a ricevere l'istanza;*
- IV Pre-identificazione (foto identificativa attraverso l'uso, laddove resi disponibili dagli operatori SAR, dei braccialetti identificativi utilizzati nelle imbarcazioni dopo le operazioni di salvataggio);*

Si evidenzia che l'attività di pre-identificazione, inclusa l'attribuzione della nazionalità, non è in nessun caso idonea a determinare l'attribuzione, in capo all'individuo, di uno status giuridico definitivo e non preclude comunque l'esercizio del diritto di richiedere, anche successivamente a tale fase, la protezione internazionale. Meccanismi di *referral* delle persone che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale devono essere garantiti (Es: manifestazione volontà alla polizia scientifica, *referral* Ufficio Immigrazione anche attraverso un ruolo proattivo da parte di tutti i soggetti che operano all'interno dell'Hotspot).

- V Attività di somministrazione delle informative sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo da parte delle Organizzazioni Internazionali (diritti e doveri associati all'ingresso sul territorio e sulla possibilità di richiedere protezione internazionale o di accedere alla procedura di ricollocazione, in una lingua comprensibile alla persona);*
- VI Identificazione, foto-segnalamento e controlli delle banche dati (AFIS/EURODAC e altre banche dati di polizia²)*

² Si fa riferimento alle Procedure Standard Operative SOP 009/15 (SAR / POS) per l'individuazione del "POS – Place of Safety" nell'ambito di operazioni SAR connesse all'emergenza flussi migratori via mare, MRCC Roma

Intervento degli organi deputati alle attività investigative, il cui compimento è trasversale a tutte le fasi indicate nella presente procedura, con carattere di priorità, nonché di debriefing da parte di Frontex;

- VII *Accoglienza nelle strutture ricettive dell'Hotspot e visite mediche (tenendo conto degli esiti del triage medico effettuato presso il luogo di sbarco);*
- VIII *Somministrazione di informative strutturate sul funzionamento delle procedure di richiesta della protezione internazionale e della procedura di ricollocazione;*
- IX *De-briefing da parte di Frontex (attività effettuata in diverse fasi procedurali);*
- X- Uscita dall'Hotspot

Trasferimento in una struttura di accoglienza secondaria (regional hub, strutture temporanee ecc.)

Oppure

Per le persone che non abbiano manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e non abbiano diritto di rimanere sul territorio nazionale, compilazione del foglio notizie previsto nella direttiva rimpatri (cosiddetto "allegato 4") e successiva emissione dei provvedimenti di respingimento del Questore o espulsione del Prefetto. Tali provvedimenti, a seconda dei casi, potranno essere eseguiti, ove ne ricorrano le condizioni, immediatamente, oppure mediante il trasferimento in un CIE o, nel caso di indisponibilità dei posti, mediante l'ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale in 7 giorni. Ove ne ricorrano i presupposti i provvedimenti di espulsione o di respingimento verranno eseguiti anche mediante il rimpatrio volontario o l'emissione di misure alternative al trattenimento.

Salvo il verificarsi di afflussi eccezionali che impongono l'adozione di iniziative diverse, la persona può uscire dall'Hotspot solo dopo essere stata foto-segnalata concordemente con quanto previsto dalle norme vigenti, se sono state completate tutte le verifiche di sicurezza nei database, nazionali ed internazionali, di polizia. La persona è avviata alle procedure funzionali alla definizione della posizione giuridica di: **(1) richiedente asilo; (2) richiedente asilo che può fruire della procedura di ricollocazione; (3) minore straniero non accompagnato, vittima di tratta o persona con vulnerabilità oppure (4) persona destinataria di un ordine di rimpatrio eventualmente destinataria di un divieto di ingresso.**

L'accesso alla procedura di protezione internazionale sarà comunque garantito anche laddove una volontà in tal senso sia espressa in un momento successivo o presso l'ufficio di polizia territorialmente competente (art. 6 Decreto procedure). In ogni caso, all'interno dell'hotspot la volontà di richiedere protezione internazionale, manifestata dalla persona, deve essere annotata nel foglio notizie di cui viene rilasciata ricevuta.

B.4. Permanenza all'interno dell'Hotspot.

Il periodo di permanenza nella struttura, dal momento dell'ingresso, deve essere il più breve possibile, compatibilmente con il quadro normativo vigente.

B.5. I singoli moduli nell'Hotspot

B.5.1. Triage medico.

All'arrivo in porto, o al massimo immediatamente dopo all'ingresso nell'Hotspot, devono essere effettuate le attività di triage medico, al fine di identificare le persone che richiedono attenzioni mediche specifiche o presentano vulnerabilità evidenti già in questa prima fase.

In genere, personale medico è presente a bordo delle imbarcazioni di soccorso. In accordo con l'USMAF è obbligatorio che il report medico sia inviato alle autorità sanitarie prima dell'arrivo dell'imbarcazione di salvataggio nel porto designato.

Generalmente, nel luogo di sbarco si procede ad una veloce verifica della presenza di patologie infettive e si verifica se le persone sbarcate sono idonee a scendere a terra. Solo a seguito di tale verifica è consentito alle persone di lasciare l'imbarcazione.

A seguito di tale checkup medico preliminare, vengono fatte sbarcare con priorità le persone che richiedono attenzioni specifiche.

In ogni caso, uno screening medico veloce deve essere effettuato prima dell'arrivo se: a) salgono sul mezzo di trasporto verso l'Hotspot; b) entrano nell'hotspot.

In ogni caso negli Hotspot è assicurata la presenza di personale medico 7 giorni su 7 /24h.

Attori coinvolti: il personale medico presente a bordo, personale medico di terra.

UNHCR e OIM hanno accesso alle aree di sbarco e forniscono supporto alle autorità ai fini della tempestiva identificazione dei casi vulnerabili.

B.5.2. Identificazione tramite foto e braccialetto numerato

Prima dello sbarco, le persone ricevono un braccialetto con un numero identificativo progressivo che verrà applicato a bordo della nave dal personale sanitario o, altrimenti, immediatamente dopo lo sbarco.

Immediatamente dopo lo sbarco, a ciascuna persona verrà scattata una foto mentre mostra il braccialetto numerato, necessaria per il modulo di pre-identificazione. Se l'unità SAR intervenuta ha già consegnato alle persone un braccialetto numerato, tramite il personale sanitario a bordo della nave, questo dovrà comunque essere utilizzato per le successive procedure di identificazione.

Attori coinvolti: Polizia di Stato, personale sanitario, Unità di intervento marittimo

B.5.3. Trasporto nelle sedi di Hotspot.

Questa attività viene effettuata soltanto in riferimento agli hotspot distanti dai luoghi di sbarco. Successivamente al primo screening sanitario, le persone vengono trasferite in autobus negli hotspot. Gli autobus sono forniti od organizzati dalle prefetture o dall'ente gestore e sono scortati dalle forze dell'ordine. Un'assistenza speciale è prevista nel caso in cui fossero presenti minori non accompagnati.

Attori coinvolti: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Prefettura locale

B.5.4. Controlli personali di sicurezza e degli effetti personali.

All'ingresso nell'hotspot saranno tutti sottoposti, da parte della Polizia, a un controllo di sicurezza personale e degli effetti personali, nel rispetto della dignità delle persone, fatte salve le prioritarie esigenze investigative che saranno rappresentate dal personale di polizia giudiziaria intervenuto. In ogni caso, dovrà essere consentito agli organi investigativi italiani intervenuti di poter compiere gli atti d'indagine secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Saranno evidenziati tutti i possibili elementi che possono supportare le attività di identificazione della nazionalità. I controlli saranno effettuati da personale delle forze dell'ordine italiane. Un ufficiale di Polizia di sesso femminile deve essere sempre presente. Ufficiali di Frontex ed Europol possono partecipare come osservatori durante i controlli di sicurezza, al fine di valutare la rilevanza di documenti ed altri oggetti in possesso delle persone in ingresso.

Quando gli oggetti appartenenti alle persone sono raccolti e messi in sicurezza dagli operatori del soccorso in mare, per esempio ponendoli in buste di plastica, deve essere fornita una ricevuta indicante il codice del braccialetto ai fini della successiva attività di restituzione che avviene, di regola, immediatamente prima dello sbarco. Gli oggetti pericolosi vengono confiscati.

Attori coinvolti. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Marina Militare, Guardia Costiera, EUNAVFORM Med, Frontex.

***** INGRESSO NELLE STRUTTURE HOTSPOT *****

Al momento dell'ingresso in hotspot, le persone, dopo gli accertamenti medici, ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa vigente in materia di immigrazione e asilo e quindi vengono controllate, pre-identificate, e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di immigrati irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalate. Successivamente, ricevono informazioni accurate sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. Qualora vi siano indicazioni che i cittadini stranieri o apolidi desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, saranno rese disponibili informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato. Le organizzazioni internazionali autorizzate forniranno supporto alle autorità italiane nella tempestiva individuazione di persone portatrici di esigenze specifiche. La volontà di chiedere protezione interna-

zionale non deve essere espressa in alcun modo particolare né è necessario che venga espressamente pronunciata la parola asilo (vedi Art. 10 Manuale Schengen).

Attori coinvolti: Autorità competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, EASO, UNHCR, OIM

B.5.5. Registrazione e controlli di sicurezza

B.5.5.1. Preidentificazione e Screening

Squadre composte da operatori dell'ufficio Immigrazione della Polizia di Stato e Frontex condurranno interviste iniziali di screening, e l'acquisizione delle dichiarazioni relative alla nazionalità delle persone che hanno fatto ingresso in hotspot. Le informazioni raccolte saranno inserite in un apposito modulo, " foglio notizie", che comprende i dati personali dichiarati (nome, data e luogo di nascita, nazionalità), il luogo di residenza, il luogo di partenza, la motivazione che ha indotto la persona a lasciare il suo paese e il luogo di arrivo in Italia.

In questa fase della procedura è necessaria l'identificazione di nuclei familiari, al fine di prevenirne la separazione durante le successive fasi e l'individuazione di eventuali minori non accompagnati.

In un hotspot completamente operativo sono previste postazioni per la preidentificazione composte da operatori della Polizia di Stato e mediatori culturali, eventualmente supportati da addetti Frontex. Frontex sarà presente con esperti degli Stati membri specializzati in verifiche della nazionalità e mediatori culturali. In caso di dubbio sulla nazionalità dichiarata sarà condotta una ulteriore intervista approfondita in un secondo momento, dopo la conclusione delle procedure di identificazione iniziali. Va in ogni caso evidenziato che la persona auto-dichiara la propria nazionalità e tale dichiarazione può essere corretta successivamente su richiesta della persona e non può, in tale fase, determinare conseguenze giuridiche negative in relazione alla richiesta di protezione internazionale ovvero alla richiesta di fruire della procedura di ricollocazione.

Attori coinvolti: Polizia di Stato, Frontex, mediatori culturali.

B.5.5.2 Verifiche dei documenti

Frontex dispiegherà funzionari di Livello Superiore addetti alla verifica dei documenti (ALDO) per supportare l'attività delle autorità Italiane nel rilevare i documenti falsificati. I funzionari ospiti/operatori di Frontex lavoreranno direttamente con le autorità Italiane ed i "team per lo screening" nel corso delle procedure di sbarco.

Nel caso in cui venga individuata una persona in possesso di un documento d'identità/viaggio, la stessa sarà sottoposta ad una seconda fase di accertamenti, nel corso dei quali verrà dettagliatamente analizzato il documento, eventualmente attraverso l'utilizzo di adeguate apparecchiature tecniche.

Tutti i documenti trovati in possesso delle persone verranno sottoposti a verifiche incrociate sistematiche nelle banche dati Italiane, Europee e dell'Interpol riguardanti i Documenti di Viaggio rubati e smarriti. Queste verifiche saranno effettuate dalla Polizia Italiana.

Attori coinvolti: Polizia di Stato, Frontex

B. 6. Attività di informativa sulla normativa vigente in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Le Organizzazioni Internazionali autorizzate, ciascuna secondo il proprio mandato, svolgeranno attività di informativa rivolta a tutte le persone in ingresso circa la normativa vigente in materia di immigrazione e asilo anche attraverso la distribuzione di materiale informativo tradotto in diverse lingue (inglese, francese, tigrino, arabo).

Tale attività riguarderà nello specifico diritti e doveri delle persone in ingresso, inclusa l'obbligatorietà di fornire le impronte digitali e la procedura di protezione internazionale. Coloro i quali esprimono la volontà di chiedere protezione internazionale possono farlo informando le autorità competenti, la Polizia di frontiera, l'Ufficio Immigrazione, il personale delle strutture di trattenimento. La volontà di chiedere protezione non deve necessariamente essere espressa attraverso una forma specifica ma, successivamente, andrà formalizzata dagli operatori dell'ufficio Immigrazione mediante la compilazione del modulo di cui alla circolare 400/B/Idiv/1.308 prot.0030918 del 17/09/2015. Le persone aventi diritto alla ricollocazione e che esprimono l'intenzione di partecipare al programma saranno inserite in apposita procedura e riceveranno specifiche informazioni sulla procedura di ricollocazione. In particolare esperti EASO e UNHCR forniranno accurate informazioni in ogni hotspot (B.8.1, B.8.2).

Attori coinvolti: UNHCR, IOM

B.7. Necessarie verifiche delle impronte e controlli nelle banche dati di Polizia nazionali, Europee ed internazionali.

L'unico modo affidabile per individuare un cittadino di un paese terzo che arriva sul territorio nazionale è costituito dalle sue impronte e tutte le verifiche inerenti alla pubblica sicurezza devono tenerne conto. In mancanza di un documento di identità, la prima verifica inerente alla pubblica sicurezza sulla persona di età superiore di 14 anni sarà perciò effettuata tramite l'acquisizione delle sue impronte.

Se il soggetto mostra un documento, quest'ultimo ed i dati in esso contenuti verranno sottoposti a preliminari verifiche nel database di polizia SDI, (Sistema di Indagine), nel SIS, SIS II, nella banca dati dei Documenti di Viaggio Rubati e Smarriti (SLTD), e, se possibile, nel VIS.

Le impronte acquisite verranno inserite nella banca data Afis. Nel corso della ricerca dattiloscopica³, nel caso risulti trattarsi del primo inserimento, il sistema genera automaticamente il cd. C.U.I. - Codice Unico Identificativo. Infatti, in caso di riscontro positivo, ossia nel caso in cui il soggetto registri a suo carico precedenti dattiloscopici, l'Afis restituirà, abbinato al predetto CUI, anche l'elenco dei precedenti dattiloscopici del soggetto (eventuali alias), e, qualora già accertate, le sue esatte generalità.

³ Verifica dell'informazione dattiloscopica e degli eventuali alias collegati.

Dette risultanze costituiranno oggetto di successive interrogazioni in banca dati nazionale SDI. Va precisato che Il sistema AFIS, oltre ad effettuare la ricerca/inserimento nella base dati nazionale, consente anche di inviare i dati acquisiti al sistema centrale EURODAC (database previsto dal Regolamento UE n. 603/2013 che consente di confrontare le impronte rilevate all'atto dello sbarco con quelle già presenti nella predetta banca dati e verificare se lo straniero risulta già identificato da altro SM), per il necessario confronto che avviene sia per gli inserimenti registrati con categoria 1 (richiesta di protezione internazionale) sia per quelli con Categoria 2 (ingresso irregolare sul territorio nazionale "UE IT2").

Circa la sequenza delle fasi dell'identificazione, una volta ottenuto l'elenco dei precedenti dattiloscopi dalla polizia scientifica, il personale operante procederà alla consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia su base nazionale e internazionale: SDI, SIS e, se necessario, anche Interpol. Infatti le risultanze dell'AFIS, ovvero eventuali nominativi/alias che dovessero risultare già a carico del soggetto foto segnalato, vengono successivamente controllate:

- Nelle Banche Dati di Polizia Nazionale, applicazione che permette di ricercare i dati sulle persone fisiche e informa su eventuali segnalazioni, provvedimenti o informative collegate al soggetto;
- Nel sistema SIS II ove sono riportate le informazioni su persone ricercate, scomparse o oggetto di particolari segnalazioni inserite dai Paesi dell'area Schengen;
- Nel sistema interrogazioni Interpol, a cui si accede tramite il portale Banca Dati Interforze, al quale risponde in dettaglio il Servizio Cooperazione Internazionale Polizia per le informazioni sul conto dei soggetti ritenuti pericolosi o ricercati in ambito internazionale. Nello specifico, gli accertamenti sono sviluppati dal Servizio di Cooperazione Internazionale Polizia che accede alle Banche dati di Interpol e può acquisire tutti gli elementi relativi al soggetto per il quale risulti una segnalazione da parte di un Paese aderente all'OIPC_INTERPOL (identità, fotografie, modus operandi, impronte).

Attori coinvolti: Polizia di stato

B.7.1. Collaborazione con Europol.

1. Gli organismi investigativi italiani, nell'adempimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria e nel rispetto delle norme del codice di procedura penale vigente, potranno avvalersi della collaborazione del personale dell'Agenzia Europol e procedere con lo stesso allo scambio delle informazioni al fine di consentire al personale presente nell'Hotspot di effettuare controlli incrociati per tutti i pertinenti dati nel Sistema Informatico Europol (EIS) e le 3 banche dati – Criminalità Organizzata e di Grave entità, Anti terrorismo. Il funzionario EUROPOL presente nell'hotspot farà controlli incrociati per tutti i dati pertinenti nel Sistema Informatico Europol (EIS) e le banche dati.

2. I dati raccolti in loco dal personale EUROPOL nell'ambito delle attività dell'hotspot, saranno contenute in un messaggio Siena. Le informazioni o verranno inviate ad un livello centrale da condividere

con Europol tramite l'Unità Nazionale Europol oppure il funzionario in loco invierà, nel più breve tempo possibile, il summenzionato Siena all' ENU (Unità Nazionale dell'Europol) per la conferma sull'inserimento dei dati nelle banche dati Europol.

Il Servizio Centrale Operativo ed il Comando competente della Guardia di Finanza o dei Carabinieri provvederanno, nel rispetto della normativa nazionale attinente ai procedimenti penali e delle procedure europee vigenti, a trasmettere le informazioni di interesse all'Unità Nazionale Europol ed alla Direzione Nazionale Antimafia, quale Autorità giudiziaria nazionale per l'esercizio delle prerogative di coordinamento ed impulso del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ed anche quale corrispondente nazionale di Eurojust.

Presso la sede EURTF a Catania avverrà lo scambio di informazioni tra le Autorità nazionali presenti, le Agenzie europee ed EUNANFORMED, nel rispetto della normativa vigente.

Attori coinvolti: EUROPOL

B.7.2 Rilievi dattiloscopici e registrazione dei dati

L'attività di rilievo dattiloscopico e di registrazione dei dati è svolta dalla Polizia scientifica italiana con il supporto di esperti Frontex degli Stati Membri. La polizia di Stato e Frontex dispiegheranno operatori in numero proporzionale alla capacità ricettiva dell'hotspot ed il numero di macchinari AFIS EURODAC presenti sul posto.

B.7.2.a. Rilievi dattiloscopici

La registrazione consiste nell'inserimento dei dati personali pertinenti nonché delle impronte nel sistema Italiano AFIS (cartellina foto-segnalatica) e nella comparazione di quelle impronte con altre inserite nella banca dati centrale AFIS e nel sistema EURODAC (e, forse in fase futura, nella banca dati INTERPOL AFIS).

Il numero dei macchinari per il rilevamento dattiloscopico dipenderà dalla capienza di ogni hotspot. Le attività di rilevamento foto dattiloscopico possono essere svolte dalla Polizia scientifica o dagli esperti di rilevamento foto dattiloscopico di Frontex, l'inserimento delle impronte nel sistema AFIS italiano può essere gestito solo dalla Polizia scientifica italiana. Gli esperti Frontex svolgono le attività nel rispetto delle procedure italiane applicabili.

Prima dei rilievi foto dattiloscopici, gli operatori italiani e gli esperti di Frontex devono informare le persone sull'obbligo del fotosegnalamento, lo scopo dei rilievi foto dattiloscopici e il modo in cui i rilievi verranno successivamente trattati, come richiesto dall'art. 29 del Regolamento Eurodac. Le informazioni dovrebbero essere fornite oralmente – in termini semplici e nel rispetto di fattori quali genere, età e livello culturale – in una lingua comprensibile dalla persona. I mediatori culturali forniscono il proprio supporto in questa fase per superare possibili barriere linguistiche. Le persone dovrebbero avere sempre l'opportunità di confermare i dati forniti durante le procedure di identificazione e apportare le necessarie modifiche. Le operazioni di Polizia devono tenere in considerazione eventuali vulnerabilità.

Durante le procedure di identificazione tramite fotosegnalamento, il personale della Polizia di Stato, insieme al personale Frontex, potrà essere coadiuvato nello svolgimento delle attività da ufficiali di polizia dei paesi di origine delle persone appartenenti a nazionalità con le quali siano in vigore

accordi di cooperazione nel caso in cui in cui queste non abbiano manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale.

B.7.2.b Identificazione di potenziali minori stranieri non accompagnati

Si raccomanda l'adozione di un approccio olistico che preveda lo svolgimento dell'accertamento dell'età attraverso fasi, applicando in prima istanza metodi non invasivi, e solo come extrema ratio di tipo medico. In particolare l'accertamento dell'età attraverso esami medici dovrà essere predisposto in caso di ragionevole dubbio sull'effettiva età inferiore agli anni 14 ovvero sulla possibile età superiore agli anni 18.

Attori coinvolti: Polizia di Stato e personale sanitario.

B.7.2.c Rifiuto di foto-segnalamento.

Nel caso di rifiuto al foto-segnalamento, gli operatori italiani e gli esperti di Frontex dovranno cercare di capire quali siano le ragioni del rifiuto e dovranno svolgere attività di consulenza per approfondire se tali comportamenti sono determinati da timori o false convinzioni. L'uso dei mediatori culturali all'interno delle sessioni informative relative all'obbligo di fornire le impronte, lo scopo della raccolta delle impronte e la maniera in cui le impronte sono raccolte sono di primaria importanza.

Inoltre, si raccomanda di ricorrere al supporto dei mediatori culturali nelle attività di consulenza per quelle persone che rifiutano di fornire le proprie impronte.

Fino all'adozione di nuova normativa da parte del Governo italiano, si applicano la Circolare del Ministero dell'Interno N. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e del 25.09.2014 e le relative disposizioni sulle attività di foto segnalamento tenendo conto che a tal fine, ove si renda necessario, è doveroso un uso della forza proporzionato a vincere l'azione di contrasto, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e della dignità della persona.

B.7.2.d Lesioni alle impronte

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 495 ter c.p. (fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali), nel caso in cui una persona ha leso o alterato le proprie impronte o risulta comunque impossibile la rilevazione delle impronte (a causa per esempio dell'uso di colla) o laddove vi sia la ragionevole prospettiva che nell'arco di un breve periodo di tempo sia possibile raccogliere le impronte, la persona sarà trasferita in un'area dedicata all'interno dell'Hotspot così che le impronte possano essere raccolte in un momento successivo.

Fino all'adozione di nuova normativa da parte del governo italiano, si applicano la Circolare del Ministero dell'Interno N. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e le relative disposizioni sulle attività di fotosegnalamento inclusa la verifica incrociata con il TULPS e del Codice Penale.

B.7.2.e La registrazione dei dati

La registrazione delle impronte consiste nell'inserimento dei dati personali rilevanti, così come delle impronte acquisite, all'interno del sistema nazionale AFIS con la creazione della cosiddetta cartellina foto segnaletica.

Con il fotosegnalamento tutte le persone saranno registrate in EURODAC sotto la categoria 2 (ingresso illegale) in conformità con la legislazione nazionale ed europea.

B.7.2.f Controllo delle impronte nella banca dati

Come indicato, le impronte rilevate saranno verificate sulla banca dati nazionale AFIS, sulla banca dati Eurodac (e se possibile, nel futuro, nella banca dati INTERPOL AFIS). I possibili riscontri positivi saranno forniti dalla polizia scientifica all'ufficio di polizia precedente.

Attori coinvolti: Polizia di Stato italiana, Frontex, mediatori culturali

B.8 Somministrazione di informative strutturate sul funzionamento delle procedure di richiesta di protezione internazionale e di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito.

B.8.1. Attività di informazione sulla protezione internazionale

Le informazioni saranno fornite a tutte le persone in ingresso. Tali attività includeranno: le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia, le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle, il Regolamento Dublino III per la determinazione dello Stato competente, la priorità dei casi vulnerabili, la rilevanza dei legami familiari. Le attività di informazione potranno essere supportate dall'uso di video informativi sulle fasi della procedura o di ulteriori idonei strumenti visuali.

Attori coinvolti: UNHCR con il supporto di mediatori culturali.

B.8.2. Campagna informativa sulla ricollocazione

I richiedenti asilo aventi diritto alla ricollocazione saranno indirizzati in un canale dedicato e riceveranno tutte le informazioni specifiche sulla procedura di ricollocazione, in particolare informazioni accurate e mirate da parte di esperti EASO e mediatori culturali italiani e da un team UNHCR, in ogni Hotspot.

Attori coinvolti: EASO, UNHCR con il supporto di mediatori culturali.

B. 8.3. Informazioni sui rimpatri volontari assistiti (AVR)

Coloro che fanno ingresso e non intendono fare domanda di protezione internazionale e che non risultano avere diritto alla ricollocazione saranno informati sulla possibilità del rimpatrio volontario assistito, altrimenti saranno destinati a lasciare il territorio italiano mediante procedure di rimpatrio forzato.

L'OIM, attraverso un team composto da un operatore legale e un mediatore culturale, svolgerà un'attività di informazione sulla normativa italiana in materia di immigrazione con particolare

riferimento ai sistemi di protezione previsti in favore dei minori e delle vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. L'informativa comprenderà riferimenti alle conseguenze dell'ingresso irregolare dei migranti e alla possibilità di accedere a schemi di ritorno volontario assistito.

Attori coinvolti: OIM, autorità italiane

B.9. Disposizioni specifiche per Minori non Accompagnati, altri portatori di esigenze specifiche e potenziali vittime di tratta

B.9.1 Disposizioni specifiche per minori non accompagnati (UASC) e altre persone portatrici di esigenze specifiche.

Particolare attenzione verrà garantita nelle procedure e strutture Hotspot ai minori non accompagnati e alle persone portatrici di esigenze specifiche incluso nella fase di identificazione. Questi dovranno ricevere informazioni specifiche sulla condizione giuridica e sulle possibilità procedurali per le fasi successive. In base alla legislazione italiana i minori non accompagnati sono inseriti in strutture di prima accoglienza dedicate. In attesa del trasferimento, i minori non accompagnati dovranno essere inseriti in strutture di accoglienza apposite e ricevere specifica assistenza. Le procedure specifiche per la ricollocazione dei minori non accompagnati sono in fase di discussione anche in considerazione della specificità delle esigenze di tutela dei minori non accompagnati in base alla legislazione italiana e (internazionale) e la relativa tutela da parte delle autorità giudiziarie italiane. Nel caso di dubbio sull'età della persona (sopra o sotto i 18 anni) e laddove un'ulteriore verifica sull'età non sia disponibile, le persone dovrebbero essere comunque considerate come minori. Qualora all'interno degli hotspot operi personale di Organizzazioni Non Governative, tali ONG dovranno riferire a EASO e UNHCR i casi di MSNA potenziali richiedenti asilo e/o ricollocabili per opportune informative sulla procedura di protezione internazionale e sul programma europeo di ricollocaimento

Attori coinvolti: Comuni e Prefetture del luogo, Polizia di Stato italiana, EASO, UNHCR, DLCI con il supporto dei mediatori culturali

B.9.2. La tratta di esseri umani

Particolare attenzione dovrà essere assicurata all'identificazione di possibili vittime di tratta di esseri umani, inclusi i minori. Specifiche sessioni di sensibilizzazione potranno essere organizzate per l'equipaggio delle unità marittime al fine di aumentare le possibilità di identificazione di possibili casi di traffico di esseri umani. Qualsiasi caso sospetto dovrà essere riferito alle autorità locali nel luogo di sbarco prima dell'arrivo dell'unità che è intervenuta attraverso il report dell'incidente marittimo. Fatte salve le prerogative del personale delle Squadre Mobili e, più in generale, della Polizia di Stato operante, l'individuazione di possibili casi di traffico di esseri umani può anche verificarsi durante l'identificazione, lo screening e le attività di de briefing e dovrà essere immediatamente riferita alla squadra mobile locale (o ad altre autorità impegnate in attività di indagine all'interno dell'Hotspot per le necessarie attività di follow up), che procederà all'attività investigativa del caso secondo le procedure già descritte.

Una volta identificato un possibile caso di traffico di esseri umani la persona sarà separata dal restante flusso di persone in fase di identificazione. L'OIM condurrà una prima intervista alla vittima con il supporto di mediatori culturali e in caso di positiva identificazione la squadra mobile locale (o altra autorità dedita alle indagini) verrà informata. La vittima sarà trasferita in una struttura di accoglienza (shelter) con adeguate condizioni di accoglienza per questa tipologia di casi. Si procederà con le dovute comunicazioni all'ufficio del Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia e l'ufficio del Procuratore presso il Tribunale per i Minori se necessario. Resta salvo il diritto della vittima di non sporgere denuncia e di accedere comunque ai percorsi di protezione dalla normativa vigente.

Attori coinvolti: la Polizia di Stato italiana e OIM, con il supporto dei mediatori culturali, Europol nel caso di attività criminali sospette

B.10. Attività di debriefing

Frontex svolgerà attività di de-briefing attraverso i team Frontex di Joint debriefing (JDTs) attraverso la valutazione della posizione delle persone nei vari stadi della procedura. Le attività di debriefing includono, oltre alle interviste, altre attività come la raccolta delle informazioni e delle prove trovate all'interno delle imbarcazioni (come il GPS, navigatori satellitari, e telefoni satellitari) così come ogni altro articolo rilevante trovato in possesso delle persone, oltre agli effetti personali, affinché possano essere esaminati ai fini della valutazione del rischio, in stretto contatto con gli organi investigativi italiani presenti.

Le interviste di debriefing mirano a raccogliere informazioni al fine di consentire un'analisi dei rischi riguardanti i fattori di attrattiva e i fattori di spinta che portano le persone ad attraversare illegalmente le frontiere, le rotte del viaggio, il modus operandi, le attività criminose, così come i movimenti secondari, con l'obiettivo di contribuire alle indagini relative alla rete dei trafficanti.

Le informazioni raccolte attraverso le interviste da parte dei team di debriefing saranno integrate da altre informazioni raccolte durante l'evento SAR e le attività di vigilanza della frontiera e durante la procedura di sbarco per un'analisi dei rischi operativi:

Le informazioni saranno condivise con Europol.

Attori coinvolti: Frontex con il supporto dei mediatori culturali

***** USCITA DALLE STRUTTURE HOTSPOT *****

C. – I Trasferimenti

C.1 a. I trasferimenti ai centri di accoglienza, al Cara ed ai centri di accoglienza dedicati alla Relocation

Le persone che hanno espresso la volontà di avanzare domanda di protezione internazionale o di ricollocazione saranno foto-segnalate e registrate in Eurodac, con il sistema Vestanet, sotto la categoria 1 e saranno poi trasferite in un centro di accoglienza (hub regionale) nel più breve tempo possibile.

Tali centri di accoglienza implicano un soggiorno temporaneo con un ricambio naturale in base alla durata media della procedura di due mesi fino a tre mesi e mezzo (nel caso di scadenze prorogate in linea con la decisione relocation).

Gli hub regionali individuati ospiteranno persone che aderiscono al programma di ricollocazione e che, così come i richiedenti la protezione internazionale, devono formalizzare il modulo standard "C3" quale modulo di registrazione dove nel caso specifico confluiscono tutte le informazioni supplementari sul richiedente per una positiva conclusione della procedura di relocation.

Coloro che, anche se non rientrano tra le nazionalità aventi diritto, esprimono la volontà di avanzare domanda di protezione internazionale, saranno trasferiti in uno dei centri regionali sul territorio nazionale in base alla disponibilità dei posti e alle condizioni di accoglienza dei diversi centri.

Attori coinvolti: Ministero dell'Interno Dipartimento Libertà Civili Immigrazione, EASO.

C.2.b. Il trasferimento ai CIE

Sulla base dei risultati delle attività di screening gli individui adulti che non hanno manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale o che non intendono avanzare domanda di protezione internazionale riceveranno un decreto di respingimento o espulsione e potranno essere trasferiti, nei casi in cui ciò sia possibile secondo la normativa vigente, nei Centri di Identificazione e Espulsione. Questi trasferimenti interni avverranno attraverso l'uso di bus o aeroplani con operatori di polizia con funzioni di scorta. I trasferimenti possono avvenire anche tramite trasporto navale (questo sarebbe il caso delle persone trasferite da Lampedusa). L'accesso alla procedura di protezione internazionale deve essere sempre garantita all'interno dei CIE.

Attori coinvolti: Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato

C.3 Tutti i trasferimenti

I trasferimenti dagli Hotspots ai CARA/centri di accoglienza per ricollocazione, ai CIE ed ai centri dedicati all'accoglienza minori non accompagnati e le informazioni riguardanti la capacità/disponibilità giornaliera in ognuno degli Hotspot dovranno essere registrati e documentati con dettagli riguardanti la data e la destinazione ed essere comunicati tempestivamente al Servizio Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Attori coinvolti: Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e Dipartimento per la Pubblica Sicurezza.

C.4 Le procedure di rimpatrio

Il rimpatrio delle persone irregolarmente presenti sul territorio è una componente importante dell'approccio hotspot anche se non necessariamente direttamente dall'Hotspot.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 19 del TUI, i migranti giunti negli hotspot che non hanno richiesto protezione internazionale e che non si trovino in altre condizioni che ne giustifichino la legittima permanenza nel territorio italiano (ad esempio, minori, soggetti autorizzati a permanere per motivi di giustizia, etc.) devono essere espulsi attraverso il provvedimento del respingimento del Questore, di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 286/98 o, quando non vi siano più le condizioni giuridiche, se del caso, mediante il provvedimento di espulsione amministrativa del Prefetto, di cui all'art. 13, comma 2, dello stesso d.lgs.

Una volta notificata l'espulsione o il respingimento è necessario accertarsi che le persone siano debitamente informate delle conseguenze del provvedimento e della possibilità di beneficiare del rimpatrio volontario assistito. È necessario anche valutare se sussistano le condizioni per concedere un periodo di partenza volontaria o se debba essere disposto il trattenimento in CIE ai fini dell'esecuzione del rimpatrio forzato.

Quando viene notificata l'espulsione o il respingimento è necessario assicurarsi che i migranti abbiano compreso le conseguenze di tali provvedimenti, attraverso i mediatori culturali della polizia.

Attori coinvolti: Polizia di Stato italiana

D. La composizione dei team Hotspot

D.1 Le autorità nazionali: il ruolo della Polizia di Stato

Il responsabile della pubblica Sicurezza in ogni provincia è il Questore, perciò definito Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza. La Polizia di Stato, ne costituisce la diretta espressione, ma per i profili che attengono all'ordine pubblico, il Questore ha la responsabilità tecnica anche delle altre forze dell'ordine.

Ogni sbarco, pertanto, coinvolge la Questura in cui ha sede l'hotspot per i profili di ordine e sicurezza pubblica. Quindi, l'Autorità provinciale di P.S. curerà, innanzitutto, che tutte le fasi in cui si articola la gestione del flusso dei migranti avvengano senza che vi siano nodi per l'ordine e la sicurezza pubblica e, in secondo luogo, affiderà alle pertinenti articolazioni della Polizia di Stato la gestione delle successive fasi discendenti allo sbarco dei migranti siano, dirette alla loro identificazione, individuazione dello status giuridico e conseguente trattazione.

La polizia scientifica procede al foto-segnalamento dei migranti accompagnati dagli uffici precedenti a cui restituisce l'esito delle successive interrogazioni. Sulla base delle risultanze emerse da dette interrogazioni, si radicherà la competenza dell'ufficio di Polizia che dovrà procedere (ad esempio: sospetto terrorismo internazionale o precedenti di natura eversiva _ DIGOS; scafista, precedenti criminalità comune/organizzata, ricercato – Squadra Mobile; contravvenzione al divieto di reingresso – Ufficio Immigrazione).

D.2. Le autorità nazionali: il ruolo delle autorità sanitarie

Assicurare una copertura 24/24 e 7/7 attraverso contratto nazionale

D.3 Le agenzie europee: il ruolo di EUROPOL

EUROPOL è l'agenzia di polizia della UE con più di 900 persone di personale, con sede centrale all'Aia, Olanda, pienamente operativa dal primo luglio 1999 (sito web <https://www.europol.europa.eu/>, base giuridica Decisione del Consiglio 6 Aprile 2009, istitutivo dell'Ufficio Europeo di Polizia (Europol) (2009/371/JHA)).

Nel contesto della cooperazione delle attività di contrasto UE, Europol sostiene gli Stati membri dell'Unione europea nella prevenzione di tutte le forme gravi di criminalità e di terrorismo internazionali, nonché nella lotta ad esse, mediante lo scambio di informazioni, analisi operative e strategiche, competenza e sostegno operativo.

Grazie al suo quadro giuridico, alla capacità di analisi e alla rete di collegamento, in rappresentanza di tutti gli Stati membri nonché di una vasta gamma di partner di cooperazione, Europol è in grado di offrire un valore aggiunto unico alla cooperazione internazionale delle attività di contrasto. L'obiettivo principale di Europol è quello di contribuire a realizzare un'Europa più sicura a beneficio di tutti i cittadini

Il principale obiettivo di EUROPOL consiste nel fornire supporto alle attività di indagine italiane nei confronti dei trafficanti che facilitano l'ingresso irregolare e i movimenti secondari delle persone.

EUROPOL riconosce l'importanza del supporto alle autorità italiane nel contrasto all'immigrazione irregolare, anche in particolare alla luce dei recenti fatti di terrorismo, e relative attività terroristiche, e altre forme di grave crimine organizzato.

Le attività di EUROPOL mirano a fornire input in tempo reale per assistere le autorità italiane nelle loro attività a beneficio non solo dell'Italia ma anche di altri Stati membri coinvolti.

Le capacità e le banche dati di EUROPOL sono un elemento centrale nella lotta contro il crimine organizzato, il terrorismo e tutti i suoi strumenti operativi dovrebbero essere messi a disposizione negli Hotspots italiani e autorità in prima linea nella risposta alle sfide descritte.

Le attività di capacity building nell'identificazione di minacce e network legati al terrorismo in collegamento con attività di immigrazione irregolare rappresentano un altro valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti negli Hotspot.

Europol fornisce supporto di analisi strategica e operativa con l'ausilio dei database Europol Information System and archivi di lavoro per fini di analisi (Analysis Work Files) per forme gravi di criminalità organizzata, lotta al terrorismo e 10 (4) – in questo Europol può trattare i dati al fine di stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e se possono essere inclusi negli AWF.

Il supporto di EUROPOL consiste nell'analisi di informazioni di intelligence, in attività tecnica, in attività di coordinamento e di assistenza. L'assistenza può essere anche fornita in modalità remota dagli uffici EUROPOL così come dal terreno. EUROPOL fornisce supporto operativo a indagini in corso portate avanti e condotte da Stati membri e da Stati terzi.

Le procedure operative per la condivisione di dati tra le autorità nazionali italiane e Europol all'interno degli Hotspots.

EUROPOL riconosce l'importanza del supporto fornito nell'ambito degli Hotspot.

Europol ha un ruolo nel supporto agli Stati membri nella prevenzione di tutte le forme gravi di criminalità e di terrorismo internazionali, nonché nella lotta ad esse, con le seguenti attività: sostenere gli stati Membri nell'identificare le minacce e i rischi correlati alla criminalità organizzata, in particolare nel settore dell'immigrazione irregolare; fornire supporto analitico e tecniche. Il ruolo del team di Europol consiste nel: lavorare a stretto contatto con gli uffici investigativi nel supporto delle loro indagini; raccogliere e analizzare tutto il materiale con rilevanza per la lotta contro il traffico di esseri umani.

La cooperazione investigativa ed informativa tra la Polizia Giudiziaria italiana e l'Agenzia Europol avverrà secondo le procedure già indicate al paragrafo B.6.9.

D.4 Le Agenzie europee: il ruolo di EASO

EASO è l'Ufficio Europeo di Supporto all'Asilo con sede a La Valletta, Malta (per base giuridica vedi Regolamento 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sito web <https://easo.europa.eu/>)

All'interno degli hotspot italiani EASO fornisce supporto operativo anche attraverso l'invio di team di supporto all'asilo per fornire all'Italia un know-how specifico nei diversi passaggi della procedura d'asilo e per agevolare le analisi delle domande di asilo in esame da parte delle autorità nazionali competenti attraverso, per esempio, forme di valutazione congiunta.

Oltre al supporto negli Hotspots, EASO supporta le autorità italiane attraverso l'impiego di team mobili di supporto presso le questure locali o nei centri di accoglienza di Milano, Roma e Bari.

D.5 Le Agenzie europee: il ruolo di Frontex

Frontex è l'Agenzia europea per la Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne (Management of Operational Coordination at External Borders of the Member States) dell'Unione Europea. L'agenzia è stata istituita nel 2004 e attualmente impiega 400 persone. Le basi giuridiche possono essere individuate nel Regolamento del Consiglio (EC) 2007/2004 (26.10.2004, OJ L 349/25.11.2004).

Frontex, quale agenzia europea operativa, comprende che l'Hotspot è un segmento di frontiera o una regione sottoposti a pressione migratoria eccezionale e flussi misti che richiedono un intervento rinforzato e concertato da parte delle agenzie europee, implementato attraverso EUR TF. L'approccio hotspot è parte integrante delle operazioni coordinate Frontex. Nel caso dell'Italia, Frontex implementa l'operazione congiunta Triton.

Frontex punta all'ulteriore valorizzazione dell'impatto delle attività operative attraverso l'espansione delle attività di supporto fornito agli Stati membri attraverso la nozione di IBM (Integrated Border Management), nozione che include una forte componente di contrasto al crimine transfrontaliero, nella misura in cui le operazioni congiunte sono pensate come attività operative multiscopo.

La cooperazione all'interno degli Hotspot è l'elemento centrale del mandato di Frontex da quando è stato istituito, per l'implementazione della Gestione Integrata delle Frontiere (Integrated Border Management) a livello operativo negli Stati membri dell'Unione Europea. L'approccio hotspot offre un'eccellente opportunità per mettere in pratica la Gestione Integrata delle Frontiere con l'obiettivo di rinforzare la cooperazione inter agenzia alle frontiere esterne dell'Unione Europea.

Frontex ha un ruolo nel supporto agli Stati membri nell'implementazione dell'acquis comunitario in relazione a:

1. Identificazione, incluso lo screening di nazionalità
2. Segnalazione delle persone bisognose di protezione.
3. Registrazione attraverso il foto segnalamento che precede le domande di protezione internazionale
4. Controlli di sicurezza su documenti identificativi attraverso l'impiego di funzionari esperti nell'accertamento documentale.
5. Assistenza attraverso il supporto agli Stati Membri nel successivo rimpatrio dei richiedenti asilo diniegati a conclusione della procedura di asilo e altre persone che non hanno diritto a permanere sul territorio dell'Unione Europea e possono effettivamente essere rimpatriate senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio.

E' importante menzionare che tutte queste componenti costituiscono parte integrante dell'implementazione pratica dell'approccio Hotspot.

Ruolo del team di debriefing Frontex e delle unità di analisi del rischio

- Prima dello sbarco il leader del team Frontex debriefing dovrebbe ricevere il report dell'incidente marittimo al fine di condividerlo con gli esperti debriefing e screening. Inoltre il Team Leader di Frontex dovrebbe contattare l'ufficiale di collegamento Frontex a bordo del natante o il capitano del natante che ha effettuato il soccorso al fine di ricevere qualsiasi dato utile per la successiva preparazione delle attività di debriefing e screening.
- La raccolta e l'analisi degli effetti personali e di altro materiale di supporto ha un valore aggiunto significativo e può agevolare gli esperti di debriefing durante le attività di debriefing e successivamente gli analisti operativi. Pertanto, questi oggetti dovrebbero essere controllati e gli esperti di debriefing dovrebbero avere accesso a tali oggetti. Questi potrebbero includere appunti, cartine, numeri telefonici, cellulari, fotografie, biglietti, documenti e altri oggetti rilevanti come contenitori di cibo, carta utilizzata per incartare, trovata in possesso delle persone o nell'area operativa. Le informazioni relative agli oggetti trovati dovrebbero essere sistematicamente fornite al team di debriefing attraverso il team leader.

- In base all'articolo 11 del regolamento EU N. 1052/2013: ““Frontex definirà e manterrà un quadro di intelligence pre-frontiera al fine di garantire ai centri di coordinamento nazionale informazioni tempestive accurate ed effettive e l'analisi dell'area pre-frontiera”. Il CPIP - EUROSUR Common Pre-frontier Intelligence Picture è rilevante per la prevenzione dell'immigrazione irregolare e il crimine grave organizzato alle frontiere esterne degli Stati membri e in Stati terzi confinanti. Per questa ragione è importante che all'arrivo al porto del natante che ha effettuato il soccorso, il leader del team Frontex debriefing riceva tutte le informazioni raccolte da qualsiasi strumento usato per la navigazione o la comunicazione così come i dati storici raccolti in questi strumenti. Tutte queste informazioni dovrebbero essere inoltrate all'Analista Operativa (Operational Analyst) al fine di effettuare l'analisi dei dati e definire i rischi CPIP, congiuntamente con altre fonti di informazioni.
- I dati personali ottenuti durante le attività di debriefing sulle persone sospettate dalle autorità italiane di essere coinvolte nel favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e traffico di esseri umani e altri crimini transfrontalieri vengono analizzati dal team PeDRA di Frontex (Personal Data for Risk Analysis). Il team Frontex ha il compito di condurre analisi di rischio basate sui dati personali che agevoleranno Frontex e altre agenzie riceventi come Europol nell'efficace espletamento dei rispettivi mandati.

D.6. Le organizzazioni internazionali: UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)

L'UNHCR è l'agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) creata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1950 con la Risoluzione 428 (V) del 14 dicembre 1950). In base al mandato assegnatogli, l'UNHCR ha il compito di guidare e coordinare, a livello mondiale, la protezione internazionale e l'assistenza materiale a rifugiati, apolidi e altre categorie di persone di propria competenza, impegnandosi nel ricercare soluzioni durevoli alla loro condizione (Ritorno volontario, Integrazione, Reinsediamento) e garantire il loro benessere.

L'agenzia impiega più di 9,300 persone di staff nazionale ed internazionale e lavora in 125 Paesi, con uffici in 109 paesi e sezioni regionali, oltre alla presenza sul campo, anche in regioni particolarmente isolate.

Nel 1954 e nel 1981 l'Organizzazione ha vinto il premio Nobel per il lavoro sui rifugiati.

L'agenzia lavora per assicurare che tutti possano esercitare il diritto di asilo ed essere accolti in sicurezza in un altro Stato. Insieme ai governi, l'UNHCR aiuta i rifugiati a tornare a casa, ad essere accolti nel paese dove hanno trovato rifugio o in un paese terzo. Il mandato comprende il supporto a persone apolidi. UNHCR è un'organizzazione apolitica, umanitaria e universale.

In Italia, l'UNHCR ha un rapporto consolidato di collaborazione con il DLCI e le altre autorità italiane competenti in tutti i settori pertinenti l'asilo, inclusa la determinazione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nell'ambito delle attività di riconoscimento della Protezione Internazionale

svolte dalle Commissioni Territoriali e le decisioni di revoca e Cessazione da parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.

Dal 2006 con il progetto Praesidium e dal 2015 con i progetti FAMI Access e Reception, UNHCR fornisce supporto alle autorità italiane in relazione alla gestione degli arrivi via mare e del sistema di accoglienza.

Nell'ambito del progetto FAMI Access - UNHCR svolge le seguenti attività per supportare le autorità nella gestione dei flussi misti in arrivo via mare: attività di informativa rivolta ai cittadini di paesi terzi e apolidi nei luoghi di sbarco, come previsto dalla normativa vigente, circa la possibilità di chiedere protezione internazionale e sulla procedura di asilo; supporto alle autorità competenti nell'identificazione tempestiva e presa in carico di persone con esigenze particolari, attività di formazione rivolte alle ONG e agli agenti di polizia di frontiera e altri attori coinvolti circa l'asilo, l'assistenza ai minori non accompagnati, e l'identificazione delle persone con esigenze specifiche, sviluppo di materiale informativo, supporto al Ministero dell'Interno nella redazione di procedure standard nazionali e protocolli relativi alla gestione degli arrivi via mare.

A seguito dell'adozione del Sistema Hotspot e dell'avvio del programma di ricollocamento, l'UNHCR è stato incaricato dalla Road Map Italiana di svolgere attività di informativa mirata e accurata ai potenziali beneficiari di ricollocamento negli hotspot e nelle strutture di secondo livello (hub). Tale attività è volta ad una migliore comprensione da parte dei potenziali beneficiari dell'opportunità offerta, specificandone i vantaggi, tra cui gli aspetti relativi all'unità familiare e l'identificazione e presa in carico di persone con esigenze specifiche.

L'UNHCR sostiene le autorità italiane, in una serie di misure, al fine di evitare movimenti secondari, nel fornire informazioni particolarmente accurate - anche attraverso lo sviluppo di materiale informativo - e attraverso la consulenza individuale in hotspot e negli hub dedicati, in stretto coordinamento con gli attori competenti. UNHCR sostiene inoltre il Ministero dell'Interno nella creazione di procedure operative standard. www.unhcr.org

D.7. Le organizzazioni internazionali: il ruolo dell'OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (International Organization for Migrations)

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, Svizzera, fondata nel 1951 (sito web www.iom.int). OIM ha una struttura flessibile oggi con più di 6.690 impiegati in 460 o più uffici dislocati in più di 100 paesi.

Anche se non fa parte del sistema delle Nazioni Unite dal 1992 ricopre il ruolo di osservatore dell'Assemblea Generale e collabora strettamente con le agenzie delle Nazioni Unite. L'ufficio in Italia funge da ufficio di coordinamento per il Mediterraneo. (<http://www.italy.iom.int>).

OIM rispetta il principio secondo cui la migrazione ordinata e gestita in modo umano rappresenta un beneficio per i migranti e per la società. Quale organizzazione internazionale leader, in ambito migratorio, l'OIM si attiva con i propri partner a livello internazionale:

Per fornire risposte operative nella gestione della crescente complessità della migrazione

Per il miglioramento della comprensione delle questioni relative alla migrazione

Per il supporto a meccanismi di solidarietà internazionale attraverso l'assistenza umanitaria a persone in condizioni di bisogno

Per la facilitazione del dialogo internazionale su questioni migratorie

Dalle origini, quale agenzia di supporto ai grandi spostamenti di individui che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra, ha allargato il proprio campo di azione per diventare l'Agenzia internazionale leader nel lavoro con governi e società civile per migliorare la comprensione delle questioni migratorie, incoraggiare e agevolare lo sviluppo economico sociale attraverso la migrazione e mantenere alto il principio della dignità umana e del benessere dei migranti.

Negli ultimi 10 anni, l'OIM ha lavorato nei principali punti di sbarco per fornire informazioni legali ai migranti in arrivo via mare, per l'identificazione di gruppi vulnerabili come minori non accompagnati e vittime di tratta e il monitoraggio delle condizioni di accoglienza dei migranti.

L'OIM ha redatto specifici strumenti e organizzato team dedicati per l'identificazione tempestiva delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo.

L'OIM supporta il governo italiano nell'implementazione del programma di reinsediamento e ricollocazione. In entrambi in casi, oltre alla parte logistica legata agli spostamenti, si occupa di realizzare l'orientamento culturale pre-partenza, volto ad aiutare i beneficiari delle due misure a meglio calibrare le proprie aspettative per il futuro. Un focus particolare viene mantenuto, in un'ottica di continuità con quanto svolto immediatamente dopo lo sbarco, alle persone con particolari vulnerabilità, per le quali sono previsti servizi a supporto specifici.

